

Comune di CHIEVE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER la gestione della piazzola ecologica, Servizio di spazzamento manuale
delle strade – svuotamento cestini e pulizia area cimitero**

PERIODO 01.04.2021 – 31.03.2022

CIG ZF430254B2

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi:

- spazzamento manuale, giornaliero, delle strade sul territorio del Comune di Chieve.
- pulizia area cimitero e diserbi;
- gestione piazzola ecologica;

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte secondo le modalità operative/di lavoro elencate qui di seguito:

- SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE:

Il servizio di spazzamento manuale interesserà tutte le strade e aree comunali (e pertinenze del territorio comunale), nonché lo svuotamento dei cestini sul territorio comunale. Dovrà essere effettuato in base ad apposito calendario concordato tra le parti.

Il servizio sarà svolto in totale autonomia dalla Ditta aggiudicatrice, ma sempre sotto il costante ed attento controllo della Stazione appaltante.

Il servizio sarà svolto utilizzando attrezzature e mezzi idonei.

Si intende per spazzamento e pulizia stradale l'intervento realizzato dall'operatore lungo i marciapiedi del territorio comunale. Esso consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta, trasporto per mantenere puliti tutti i marciapiedi, dal ciglio della carreggiata (cordolo) al confine delle proprietà pubbliche o private (recinzioni, muri di cinta e quant'altro) relativamente a sabbia, terriccio, detriti, ramaglie, erbacce e foglie, deiezioni canine, materiali vari, dovranno essere costantemente rimossi; particolare attenzione dovrà essere posta nel corso delle operazioni di pulizia affinché il rifiuto stradale non venga immesso nei tombini e nelle bocche di lupo (da mantenere pulite) nonché la pulizia dei giardini pubblici;

In particolare, in detto servizio rientrano:

- a) spazzamento manuale di tutte le strade ed aree pubbliche (come da elenco – allegato);
- b) svuotamento dei cestini portarifiuti;
- c) utilizzo di soffiatore di propria proprietà, in supporto allo spazzamento meccanico effettuato dal gestore di igiene ambientale, ogni qualvolta se ne ravvede l'utilità;
- d) pulizia dell'area adibita a mercato effettuato di giovedì, al termine delle attività commerciali, compresa la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti;
- e) raccolta della carta presso i negozi del paese, e conferimento in piazzola comunale (secondo le modalità che verranno fornite successivamente dagli Uffici);
- f) tutti i servizi che saranno richiesti dal Comune, per necessità igieniche e di pubblico decoro;

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti presso la piazzola ecologica comunale.

Il servizio sarà espletato nel territorio attraverso la presenza di n. 1 operaio, orientativamente nella fascia oraria 08:00 – 14:00.

Il servizio di spazzamento manuale dovrà essere garantito per tutta la durata dell'appalto (dal 01.04.2021 al 31.03.2022).

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante alle stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non eccedente i sei mesi e comunque nel rispetto dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Infine per eventuali particolari esigenze, il Comune può richiedere alla Ditta, con comunicazione preventiva, anche puntuali servizi in specifiche strade e luoghi per esigenze particolari. Tali lavori saranno da rendicontare mensilmente.

Nei giorni in cui risulterà impossibile svolgere l'effettivo orario di lavoro (per cause metereologiche ed eventi imprevisti), l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere di recuperare le ore in altri giorni lavorativi.

Il personale dovrà essere dotato di idoneo abbigliamento per ogni condizione atmosferica.

- CIMITERO:

La Ditta appaltatrice, dovrà garantire:

- a) pulizia del viale di accesso e vialetti;
- b) sistemazione ghiaietto interno, liberando le caditoie e fontanelle dal ghiaietto;
- c) pulizia, igienizzazione della toilette;
- d) svuotamento cestini;
- e) taglio e pulizia aiuole interne;
- f) pulizia dalle erbacce, carte, etc..., del parcheggio esterno;

- PIAZZOLA ECOLOGICA

La Ditta appaltatrice assumerà la gestione della Piazzola Ecologica comunale, garantendo l'apertura della stessa. L'orario di apertura al pubblico della Piazzola ecologia avviene secondo un calendario di cui all'allegato (escluso domenica e festivi), per un totale di 702 ore annue, distribuite diversamente nel periodo estivo rispetto a quello invernale.

Le utenze per acqua ed energia elettrica, sono a carico e intestate al Comune.

La ditta è obbligata ad effettuare ogni manutenzione e riparazione derivante da danni alle strutture in uso ed alla stessa imputabili.

L'appaltatore avrà i seguenti compiti:

- controllo dell'identità dell'utente, mediante richiesta di esibizione di apposita tessera rilasciata dal Comune, con eventuale richiesta del documento di riconoscimento;
- la verifica delle tipologie dei materiali conferiti e il divieto di deposito dei materiali nel caso che gli stessi non rientrino nelle tipologie previste;
- il corretto ed ordinato stoccaggio dei materiali conferiti nella piazzola ecologica, distinto per componenti merceologiche;
- fornire aiuto agli utenti nel posizionare i rifiuti negli appositi contenitori, ben costipati e comunque in modo da ridurre il volume;
- l'accurata pulizia e la movimentazione di eventuali rifiuti depositati abusivamente all'esterno dell'area;
- taglio e pulizia dell'area verde interna al deposito;
- mantenere la piazzola in perfetto ordine e in buono stato di decoro, pulizia e igiene.

Il Comune si riserva di effettuare visite periodiche presso il centro di raccolta, per valutare l'operato dell'appaltatore, in termini di ordine e pulizia dell'area e di corretto smistamento dei rifiuti; nel caso di inadempimento alle predette prescrizioni, il Comune si riserva di segnalare all'appaltatore l'episodio che, se ripetuto potrà dare adito a provvedimenti in merito.

Le tipologie di rifiuto stoccate presso la piazzola ecologica sono le seguenti:

- rifiuti ingombranti
- rifiuti vegetali;
- carta / cartone;
- vetro/ lattine/scatolame
- ferro;
- plastica;
- pile esauste
- medicinali scaduti
- secco

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all' art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti di *ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico- professionale, di cui agli artt. 80, 83 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50:*

Requisiti di ordine generale:

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'art.80, 83 del D.lgs.50/2016 e smi;
- b) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigente;

Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività idonea ai servizi oggetto degli affidamenti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto senza demerito o con buon esito (o altra analogia dicitura), svolti nell'ultimo triennio, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi;
- b) avere a disposizione attrezzature proprie per i servizi in oggetto;

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base d'asta ammonta, per il periodo 01/4/2021 – 31/03/2022, in complessivi € 31.000,00 oltre IVA, di cui € 1.000,00 per gli oneri della sicurezza:

- a) € 19.000,00 per servizio pulizia strade e per servizio pulizia area cimitero;
- b) € 11.000,00 per servizio gestione piazzola ecologica.
- c) € 1.000,00 oneri della sicurezza, importo non soggetto a ribasso

Gli importi indicati sono al netto di IVA.

ART. 5 - ASSUNZIONE SERVIZI e CRITERI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto previa informale indagine di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) .

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara.

A parità di offerta si procederà ad una richiesta di presentazione di offerte migliorative da parte delle medesime imprese.

Nel caso di ulteriore parità di offerte migliorative, si procederà, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, al sorteggio tra le ditte interessate.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.

La ditta appaltatrice non deve essere insolvente nei confronti del Comune di Chieve o altro Ente, per somme di denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI:

Per l'espletamento dell'attività oggetto dell'affidamento, la ditta Appaltatrice è tenuta ad impiegare operatori in possesso dei requisiti di professionalità per l'espletamento delle varie attività, nel rispetto di tutte le norme, degli obblighi assicurativi e retributivi previsti dal C.C. N.L. della categoria di riferimento e delle disposizioni normative e regolamentari sulla sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro.

L'abbigliamento indossato dal personale durante l'espletamento del servizio dovrà corrispondere ai requisiti di

sicurezza richiesti dal d. lgs. 81/2008 e s.m.i.

E' posto a carico dell'Affidataria ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 .

L'Affidataria deve garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa richiesta provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione e relativa comunicazione da parte della ditta ai coordinatori della stazione Appaltante. L'inadempienza costituirà l'applicazione di penali, a norma di Legge, da parte del Comune .

Il personale dell'Affidataria, dovrà essere facilmente rintracciabile dagli Uffici comunali e pertanto dovrà essere dotato di telefono mobile, dovrà indossare dispositivi di idonee protezione individuale previsti per la specifica attività lavorativa (guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherine, indumenti alta- visibilità conformi alle normative EN Uni 20471 , etc.), i cui oneri e costi sono a carico dell'Affidataria stessa.

Ai fini di un buon coordinamento con le attività richieste, l'Affidataria dovrà nominare un proprio referente incaricato dell'organizzazione generale . L'Aggiudicataria dovrà, pertanto comunicare il nome del suo incaricato, nonché il suo numero di telefono.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice degli Appalti, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, garantendo, pertanto la medesima tipologia contrattuale, il medesimo inquadramento e livello contrattuale, senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa e con riconoscimento della medesima retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella sino ad allora goduta, al lavoratore riassunto dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.

Qualora il personale optasse per mantenere in essere il rapporto di lavoro con il precedente gestore, l'Impresa Aggiudicataria avrà cura di acquisire la rinuncia espressa formulata per iscritto e debitamente sottoscritta dal soggetto rinunciatario, che dovrà essere trasmessa in copia anche al Comune.

ART. 7 - MEZZI ED ATTREZZATURE:

Per l'espletamento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà disporre, a propria cura e spese, di mezzi per il carico e trasporto (comprensivo di carburante, lubrificante e manutenzione in genere dei mezzi) ed idonee attrezzature (scope, badili, guanti, soffiatore, etc,.....).

Le attrezzature, gli automezzi ed i materiali in genere dovranno essere mantenuti, a cura e spese della ditta affidataria, in stato di efficienza e funzionalità adeguato ai servizi da rendere.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione comunale ed ai terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, di cui è tenuta al risarcimento integrale.

La Ditta appaltatrice è altresì responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta appaltatrice deve in particolare assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La Ditta appaltatrice sarà pertanto ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

La ditta appaltatrice comunicherà per iscritto entro 10 giorni dalla data di affidamento:

- a) il nome del responsabile e coordinatore dei servizi e della sicurezza degli stessi, con il relativo numero di telefono, cui fare riferimento per qualsiasi esigenza.
- b) il nome dell'operaio / operai addetti ai vari servizi, con il relativo numero di telefono, cui fare riferimento per qualsiasi esigenza.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice ed al personale dipendente, di segnalare immediatamente, all'Amministrazione comunale, tutte quelle anomalie che si potrebbero verificare nell'espletamento del servizio (rifiuti od altro sulle strade, abbandono di materiali).

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di continue e gravi inadempienze, negligenze e sinistri, non risolte nei termini fissati, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto addebitando alla ditta appaltatrice le relative spese.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento è fissata in mesi 12, decorrenti dal 01.04 2021.

Qualora allo scadere del contratto stipulato in forza del presente bando, non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento dei servizi, la ditta appaltatrice dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della nuova aggiudicataria, per il periodo previsto dalla normativa vigente; si precisa che durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

ART. 12 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati alla ditta appaltatrice a mezzo di bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura di fine mese, previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell' Appaltatore così come previsto dall'art. 35 comma 34 D.L. 4.7.2006 n.223.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'inadempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni previste dalla disposizioni legislative previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dalla legge 217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico (Cod. Univoco Ufficio: **KDHJ9T**), indicante il riferimento al codice CIG dell'appalto in questione e la determina di aggiudicazione.

ART. 13 - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Il prezzo non potrà essere soggetto a variazione.

Per eventuali particolari esigenze, il Comune potrà richiedere alla Ditta, con comunicazione preventiva, anche puntuali servizi in specifiche strade e luoghi per esigenze particolari. Tali lavori saranno da rendicontare mensilmente.

ART. 14 – CAUZIONE e STIPULA CONTRATTO

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e di eventuali risarcimenti di danni nonché delle spese che il Comune dovrà sostenere per inadempienze, la ditta dovrà prestare cauzione definitiva nella misura di legge sull'importo netto di appalto.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La ditta dovrà reintegrare la cauzione, nel caso il Comune avesse dovuto valersi, in tutto od in parte della stessa, durante l'esecuzione del contratto.

Qualora la cauzione fosse rappresentata da una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'appaltante.

La cauzione deve scadere dopo un mese dalla fine del contratto e viene restituita all'appaltatore entro ulteriori 30 (trenta) giorni dalla scadenza del predetto termine.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto, è obbligato:

- a costituire la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto medesimo, nei modi stabiliti dall'art. 103 del Codice dei Contratti;
- a presentare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale, di cui all'art. 15 del presente capitolato.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto la cauzione, a insindacabile giudizio del Comune di Chieve, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la ditta appaltatrice non avrà dimostrato di avere assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 15 - GARANZIE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore ai sensi dell'art.2043 del Codice Civile e della vigente legislazione contrae polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, valida per l'intera durata del contratto.

La garanzia di R.C. opera per risarcimenti fino alla concorrenza minima di un massimale di Euro 2.500.000,00 unico e deve contemplare nel novero dei terzi gli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché il Comune; inoltre deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune

L'esibizione e deposito della polizza assicurativa con le caratteristiche minime richieste è condizione indispensabile per la formalizzazione del contratto.

ART. 16 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice sarà responsabile per ogni aspetto riguardante i materiali e le attrezzature impiegati, nonché le attività svolte per quanto concerne la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualsiasi responsabilità, siano esse civili, penali, economiche, in materia di infortuni e di danni relative e conseguenti allo svolgimento dei servizi affidati all'Impresa, saranno assunti dall'Impresa nella persona del suo Legale Rappresentante che, con l'accettazione del presente appalto, solleva la Stazione appaltante dalle succitate responsabilità.

La ditta appaltatrice deve segnalare al Comune, all'atto del rilievo/verifica, danneggiamenti e accadimenti riguardanti il patrimonio comunale riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle eventualmente causate dal proprio personale dipendente.

Tutte le spese che dovranno essere sostenute dal Comune a causa di negligenza o colpa della ditta appaltatrice o di personale dalla stessa dipendente, nell'esecuzione del servizio verranno addebitate alla ditta appaltatrice che dovrà integralmente rimborsarlo a seguito di semplice richiesta a mezzo di relativa nota.

Nel caso di mancato risarcimento, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente a danno della ditta stessa, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i movimenti finanziari generati dall'affidamento dell'appalto di che trattasi devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare il CIG fornito da questa Amministrazione secondo le disposizioni recate dall'art.3 della L. n.136 del 13.8.2010. L'appaltatore, pertanto, durante la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al servizio. Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 18 - VIGILANZA

Il Comune potrà eseguire qualsiasi controllo sul servizio svolto.

ART. 19 - INADEMPIENZE - PENALITÀ' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di inadempienza ed inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato potrà essere applicata una penale - variabile da un minimo di €50,00= (cinquanta/00=) ad un massimo di €500,00= (cinquecento/00=) - il cui importo sarà determinato, di volta in volta dal Comune in base alla gravità dell'inadempienza, delle relative conseguenze nonché del mancato rimedio all'inadempienza ed alla mancata o tardiva regolarizzazione del servizio entro il termine stabilito dal Comune stesso. Preliminarmente all'applicazione della sopra esposta penale il Comune dovrà, tramite notifica, raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o e-mail o pec, inoltrare regolare contestazione dell'inadempienza all'appaltatrice, che avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della penale verrà detratto dall'importo delle fatture non ancora pagate.

Salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni, il Comune avrà la facoltà di risolvere l'APPALTO nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ossia nei seguenti casi:

- qualora, per qualsiasi motivo, la aggiudicataria sospendesse l'esecuzione del servizio oggetto del presente senza preventiva comunicazione ed assenso scritto del comune;
- in caso di gravi infrazioni contrattuali, debitamente accertate;
- qualora l'aggiudicataria, inadempiente agli obblighi contrattuali e formalmente sanzionata, non provvedesse all'adempimento e pregiudicasse - con il proprio comportamento - il normale esercizio del servizio;
- in caso di cessione contrattuale, senza preventivo consenso scritto del Comune;
- in caso di grave inadempimento nel risultato del servizio dedotto in contratto;
- nel caso in cui la ditta non adempia al servizio di pubblica necessità determinato da un intervento valutato tale, a insindacabile giudizio del Comune.

Inoltre è causa di risoluzione contrattuale:

- il venir meno, in capo alla ditta, dei requisiti necessari per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione
- la cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese - fatta salva la volontà, da parte del Comune e sulla base di provvedimento motivato, di far procedere l'esecuzione contrattuale sino alla sua naturale scadenza.

Se e qualora dovessero verificarsi carenze quanti/qualitative nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che più ritiene opportuno, a spese della ditta appaltatrice, i lavori che ritiene necessari per il regolare andamento dei servizi, qualora la ditta appaltatrice, appositamente diffidata anche a mezzo telefax o e-mail, non ottemperi nei tempi indicati.

L'interruzione del servizio, debitamente comprovato, comporta comunque, per l'impresa l'obbligo di risarcire tutte le spese incontrate dal Comune per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha facoltà - previa comunicazione scritta alla ditta - di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi e di sospendere i pagamenti.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha facoltà - previa comunicazione scritta alla ditta - di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi e/o di sospendere i pagamenti a spese della ditta appaltatrice e trattenendo/escutendo la cauzione - quale penale. E' causa di risoluzione anche il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a gravi inadempienze della appaltatrice ed in particolare: a) mancata prestazione del servizio oltre i due giorni consecutivi; b) gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto; c) applicazione di n.3 (tre) penali annue per prestazioni ritenute insoddisfacenti da un punto di vista quanti/qualitativo non eliminate/rimosse nonostante atti di "diffida" formale da parte del Comune; d) abbandono ingiustificato del servizio e dei servizi, debitamente contestati e non rimossi; e) ripetuta violazione degli orari concordati con il Comune ed effettuazione dei servizi fuori dai tempi ed orari convenuti.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto od in parte, il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

L'eventuale cessione del contratto è nulla.

E' ammesso il subappalto del servizio nei limiti di legge e nel rispetto delle procedure di appalto definito dalla legge. Il subappalto deve essere segnalato alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 22 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE A CARATTERE ECCEZIONALE

Il Comune ha la facoltà di richiedere alla ditta appaltatrice, oltre i lavori/prestazioni previsti dal presente capitolato, altre prestazioni di carattere straordinario ed estemporaneo. Per l'esecuzione di tali lavori/prestazioni, il comune effettuerà delle richieste indicando i termini per l'esecuzione - che dovrà, di volta in volta e formalmente, autorizzata dal Comune.

ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente capitolato, viene fatto rinvio alle disposizioni normative ed ai regolamenti vigenti in materia al momento della stipula del relativo contratto.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'appaltatore stesso non potrà né sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere al Giudice competente, che viene individuato nel Foro di Cremona

ART. 25 - RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Ente Appaltante il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata Procura speciale conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore, il quale elegge e mantiene, per

tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale ad indirizzo da comunicare a mezzo raccomandata all'Ente Appaltante dove, in ogni tempo, potranno essere indirizzati ordini e notificati atti giudiziari.

ART. 26 - DOMICILIAZIONE

La Ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del Contratto presso la sede del Comune di Chieve (CR), ove è convenuto che saranno notificati alla stessa tutti gli atti occorrenti.

ART. 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016

I dati inerenti i fruitori dei servizi oggetto del presente capitolato sono individuati come dati personali e sensibili, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso regolamento.

Il Comune di Chieve comunica alla ditta affidataria i dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, conferendo alla ditta esecutrice i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri operativi: la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività che rientrano tra le finalità istituzionali dell'ente locale correlate all'ambito dei servizi scolastici;

I dati comunicati dal Comune alla ditta esecutrice, o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune, non potranno essere riprodotti ad uso della ditta appaltatrice stessa né resi noti in alcuna forma o modalità.

È fatto divieto alla ditta affidataria ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolato per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Tutto il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti. È fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione ai servizi affidatigli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori.

L'appaltatore si impegna a rendere noto al fine della stipulazione del contratto, Titolare e Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

ART. 28 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore in materia.